

# UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

(Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 4 DEL 06/10/2015 Adunanza straordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

---

**OGGETTO: Statuto dell'Unione Montana della Val Gallenca. Approvazione modifiche**

---

L'anno **duemilaquindici**, addì **SEI** del mese di **OTTOBRE** alle **ore ventuno e minuti venticinque** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Prascorsano.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta dal Presidente in carica **ROLANDO PERINO** Piero, i Consiglieri dell'Unione.

All'appello, per il presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ROLANDO PERINO Piero	Consigliere	Si
CRESTO Antonio	Consigliere	Si
ARCESTO Walter Giovanni	Consigliere	Si
ROSA CARDINAL Riccardo Giuseppe	Consigliere	Si
VACCANI Fabrizio	Consigliere	No (giust)
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta la **Dr.ssa Gaetana DEL SORDO**, Segretario Comunale del Comune di Prascorsano.  
Il Presidente dell'Unione **ROLANDO PERINO** Piero, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Statuto dell'Unione Montana della Val Gallenca. Approvazione modifiche

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione illustrativa del Presidente;

Premesso che:

- con deliberazioni n. 2 del 02/04/2014 del Comune di Prascorsano, n. 2 del 3/04/2014 del Comune di Pertusio, n. 10 del 27/03/2014 del Comune di San Colombano Belmonte e n. 9 del 28/03/2014 del Comune di Canischio, esecutive ai sensi di legge, si deliberava, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 della Legge della Regione Piemonte n. 11/2012 e s.m.i., l'istituzione dell'Unione di Comuni denominata "Unione Montana della Val Gallenca";
- con le stesse deliberazioni si approvavano lo schema di Atto costitutivo e Statuto della costituenda unione tra i Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio;
- statuto e atto costitutivo sono rimasti in pubblicazione, previa affissione ai rispettivi Albi pretori comunali per trenta giorni consecutivi nei seguenti periodi:
  - Prascorsano dal 08/05/2014 al 07/06/2014
  - Pertusio dal 10/05/2014 al 09/06/2014
  - San Colombano Belmonte dal 12/05/2014 al 11/06/2014
  - Canischio dal 09/05/2014 al 08/06/2014
- lo "Statuto" dell'Unione Montana della Val Gallenca è entrato in vigore in data 12 giugno 2014;
- in data 20/02/2015 veniva sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte e Canischio l'Atto Costitutivo dell'Unione Montana della Val Gallenca;
- con propria deliberazione n. 1 del 16/09/2015, ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello Statuto, si è provveduto all'insediamento del Consiglio dell'Unione Montana della Val Gallenca mediante la convalida degli eletti;
- con propria deliberazione n. 2 del 16/09/2015, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2 dello Statuto, è stato eletto Presidente dell'Unione Montana della Val Gallenca il Sig. ROLANDO PERINO Piero ( Sindaco del Comune di Prascorsano );
- Richiamate le deliberazioni n. 29 del 05/10/2015 del Comune di Prascorsano, n. 34 del 03/10/2015 del Comune di Pertusio, n. 24 del 02/10/2015 del Comune di San Colombano Belmonte, n. 23 del 05/10/2015 del Comune di Canischio, rese immediatamente eseguibili, con le quali i Comuni aderenti all'Unione hanno ritenuto opportuno apporre le seguenti modifiche allo Statuto in vigore:
  - a) sostituire al comma 4 dell'art. 1 "Costituzione e scopo dell'Unione" la frase "dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale vigente" con la frase "***che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'art. 14, commi 27 e 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 e s.m.i., così come espressamente individuate nell'allegato A) del presente Statuto, che di esso costituisce parte integrante e sostanziale***" e la parola "Provincia" con le parole "***Città Metropolitana***";
  - b) integrare l'art. 1 "Costituzione e scopo dell'Unione", dopo il comma 4, con il seguente comma:  
***5. Previa apposita convenzione, i Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli Comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'Art. 1, comma 3, e dall'Art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'Art. 2, comma 12, della Legge 15/05/1997 n. 127;***  
l'attuale comma 5 diventa comma 6;
  - c) sostituire al comma 5 dell'art. 2 "Denominazione, sede, stemma e gonfalone" il periodo "Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone" con il periodo "***Le modalità di riproduzione ed uso dello stemma ed uso del gonfalone sono disciplinate da apposito regolamento***";

d) abrogare all'art. 4 "Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi" i commi 2, 4 e 5:

2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

4. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione, contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa, sono individuati nell'allegato A) al presente Statuto.

5. L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti, senza necessità di modifica statutaria.

e sostituirli con i seguenti commi:

**2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi specificando le voci di costo direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi rispetto a quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.**

**4. Le funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'Art. 14 commi 27, 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e s.m.i., conferite dai Comuni all'Unione sono espressamente individuate nell'allegato A) del presente Statuto, che di esso costituisce parte integrante e sostanziale.**

**5. L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti. Il Consiglio dell'Unione accetta la proposta formulata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie provvedendo alla variazione dell'allegato A) del presente Statuto".**

e) aggiungere al comma 7 dell'art. 4 "Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi" dopo la parola "strumentali" la frase "**La convenzione tra l'Unione e Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.**"

f) abrogare all'art. 6 "Composizione del Consiglio" i commi 1, 4, 6 e 7:

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 5 membri e garantisce, all'atto dell'istituzione dell'Unione, la presenza di un rappresentante della maggioranza di ogni Comune nonché la presenza di un solo rappresentante delle minoranze consiliari di tutti i Comuni aderenti all'Unione.

4. Il rappresentante delle minoranze consiliari, individuato secondo quanto previsto dal comma 1, è eletto dalla "Conferenza Straordinaria" di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica dei Comuni aderenti all'Unione, con voto segreto. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

La "Conferenza Straordinaria" è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ed elegge, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, il rappresentante unico delle minoranze. Dei lavori della "Conferenza Straordinaria" viene redatto specifico verbale a cura del Segretario comunale del Comune con il maggior numero degli abitanti.

Risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità, l'elezione verrà ripetuta una sola volta; in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato più giovane di età. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare il componente di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso "Conferenza Straordinaria".

6. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario quale rappresentante del Comune di maggioranza di quel Comune. Nel caso in cui il rappresentante unico delle minoranze consiliari appartenga al Comune commissariato, subentra nell'Unione il primo dei non eletti nel corso della "Conferenza Straordinaria". In assenza, si procederà alla rielezione del rappresentante secondo le modalità indicate al precedente comma 4.

e sostituirli con i seguenti commi:

**1. Il Consiglio dell'Unione è composto da due rappresentanti di ciascun Comune facente parte dell'Unione; di questi uno è il Sindaco, l'altro viene eletto dal Consiglio Comunale. Il Consigliere viene eletto con votazione palese cui partecipa anche il Sindaco ed in caso di parità è eletto il più giovane di età. Inoltre fanno parte del Consiglio dell'Unione tre rappresentanti delle minoranze consiliari di tutti i Comuni aderenti all'Unione.**

**4. I rappresentanti delle minoranze consiliari, individuati secondo quanto previsto dal comma 1, sono eletti dalla "Conferenza Straordinaria" di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica nei Comuni aderenti all'Unione, con voto segreto limitato a un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.**

**La "Conferenza Straordinaria" è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente dell'Unione o, in caso di vacanza della carica, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale ed elegge, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto senza computare il Presidente, i tre rappresentanti delle minoranze. In seconda convocazione è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto di voto. Dei lavori della "Conferenza Straordinaria" viene redatto specifico verbale a cura del Segretario dell'Unione o, nel caso in cui il Segretario non sia nominato, del Segretario comunale del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento. Risulteranno eletti i tre Consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità, viene eletto il candidato più giovane di età. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione, i rappresentanti delle minoranze vengono nuovamente eletti (fermo restando quanto previsto dall'Art.11, comma 3, e nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 36).**

**6. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque continueranno ad esercitare le proprie funzioni sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti di ciascun Comune.**

**7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario quale unico rappresentante di maggioranza di quel Comune. Nel caso in cui un rappresentante delle minoranze consiliari appartenga al Comune commissariato, subentra nell'Unione il primo dei non eletti nel corso della "Conferenza Straordinaria".**

g) aggiungere al comma 1 dell'art. 8 "Competenze del Consiglio" dopo le parole "dei Consiglieri;" le parole "successivamente, nella medesima seduta e su proposta del Presidente, elegge con votazione palese la Giunta."

h) sostituire al comma 1 dell'art. 9 "Funzionamento del Consiglio" le parole "un quinto" con le parole "un terzo"

i) integrare il comma 4 dell'art. 10 "Status dei Consiglieri" con il periodo "la presente norma non si applica per i Consiglieri Sindaci facenti parte dell'Unione in quanto membri di diritto in seno al Consiglio dell'Unione."

j) inserire all'art. 11 "Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità" il seguente comma 3: "I Consiglieri dell'Unione rappresentanti le minoranze, in caso di ingresso di un nuovo Comune aderente all'Unione, durano in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri di minoranza da parte della "Conferenza Straordinaria".

k) all'art. 12 "Sostituzione dei Consiglieri":

- al comma 1 eliminare la lettera c) "revoca";

- al comma 2 sostituire le parole "di Consiglieri dell'Unione" con le parole "dei Consiglieri dell'Unione eletti dai Consigli comunali" ed eliminare le parole "Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto."

- inserire, dopo il comma 2, il seguente comma:

**"3. In caso di cessazione di un componente di minoranza per decadenza, dimissioni, rinnovo o scioglimento del Consiglio comunale o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della "Conferenza Straordinaria".**

- l) all'art. 14 "Elezione del Presidente dell'Unione" al comma 2 sostituire la parola "tre" con la parola "due"
- m) dopo l'art. 14 aggiungere il seguente **Art. 14 bis - Durata in carica del Presidente**  
**"1. Il Presidente resta in carica per un periodo di trenta mesi a partire dalla propria nomina in sede al Consiglio di Unione. Il Presidente potrà essere rieletto senza limiti di mandato salvo quelli legati alla propria carica di Sindaco."**
- n) all'art. 15 "Competenze del Presidente" integrare il comma 2 con la seguente lettera m):  
**"Convoca il Consiglio per il rinnovo della carica di Presidente dell'Unione entro i 30 giorni precedenti la scadenza per il raggiungimento dei trenta mesi di mandato."**  
e sostituire al comma 3 le parole "l'altro Assessore" con le parole **"l'Assessore in carica più anziano di età"**
- o) all'art. 16 "Cessazione dalla carica":  
- al comma 1 sostituire le parole "Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto" con le parole **"Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili e sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto o nel corso della seduta consiliare previa la loro iscrizione all'ordine del giorno."**  
- al comma 2 dopo le parole: "confronti del Presidente" inserire le parole **"è approvata con i due terzi dei Consiglieri dell'Unione e"**
- p) all'art. 17 "Composizione ed elezione della Giunta" :  
- integrare la rubrica in "Composizione, elezione e decadenza della Giunta"  
- sostituire il comma 1 con il seguente comma:  
**"La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione ed è composta dal Presidente e dagli Assessori, tutti facenti parte del Consiglio dell'Unione e dell'esecutivo dei Comuni associati. Il numero degli Assessori componenti la Giunta dell'Unione è pari al numero massimo di Assessori previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Detto numero, comunque, non potrà essere superiore a quattro. La Giunta è eletta con votazione palese dal Consiglio dell'Unione nella prima adunanza, successivamente alla convalida dei Consiglieri e all'elezione del Presidente, e su proposta del Presidente stesso"**  
- al comma 3 dopo la parola "decade" inserire le parole: **"oltre che per cessazione dalla carica del Presidente,"**  
- inserire dopo il comma 3 il seguente comma:  
**"4. In caso di decadenza della Giunta dell'Unione, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, svolge gli adempimenti necessari all'elezione del nuovo Presidente e dell'esecutivo"**
- q) all'art. 18 "Funzionamento e competenze della Giunta" al comma 6 eliminare le parole : **"Nel caso in cui un Comune non sia rappresentato nella Giunta dell'Unione potrà presenziare alla stessa attraverso il proprio Sindaco, ma senza diritto di voto."**
- r) all'art. 19 "Principi generali", al comma 2 sostituire la parola "Provincia" con le parole **"Città Metropolitana"**
- s) al comma 5 dell'art. 20 "Regolamento di organizzazione e dotazione organica" dopo la parola "Statuto" inserire le parole: **"e fino alla nomina"** e sostituire le parole: "può essere" con la parola: **"è"**
- t) all'art. 22 "Finanze dell'Unione" al comma 2 sostituire la parola "Provincia" con le parole: **"Città Metropolitana"**  
ed aggiungere i seguenti commi:  
**3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati sulla base di un algoritmo, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, e definito in base ai**

*seguenti fattori: popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, superficie territoriale ed eventuali ulteriori elementi correttivi e/o ponderati.*

*4. In caso l'Unione svolga lavori, servizi o acquisti beni che interessino soltanto alcuni dei Comuni aderenti, il riparto delle entrate e delle spese relative riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.*

*5. I trasferimenti annuali degli Enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione; il versamento delle somme dovute all'Unione da parte dei Comuni aderenti, deve avvenire con le modalità e le tempistiche stabilite annualmente con atto deliberativo della Giunta dell'Unione.*

*6. Le spese di avvio dell'Unione, sostenute dal Comune sede di Unione, sono ripartite tra i Comuni aderenti sulla base di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.*

u) all'art. 30 "Adesione e recesso del Comune" abrogare il comma 2 e sostituirlo con il seguente comma:  
*"L'ammissione ha effetto nel momento in cui sia esecutiva la deliberazione del Consiglio dell'Unione di accettazione della richiesta di adesione del nuovo ente"*

v) all'art. 30 "Adesione e recesso del Comune" integrare il comma 4 con le seguenti parole: *"In fase di prima attuazione, il recesso deliberato entro il 30/11/2015 ha validità dal 31/12/2015"*

w) all'art. 30 – "Adesione e recesso del Comune" abrogare il comma 5 e sostituirlo con i seguenti commi:

*5. Il recesso è comunicato al Consiglio dell'Unione che ne prende atto entro 30 giorni dalla data di efficacia della deliberazione consigliare dell'ente recedente.*

*6. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:*

*a) Obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente la data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;*

*b) Patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;*

*c) Interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;*

*d) Personale: il personale sarà trasferito al Comune receduto nella misura relativa all'apporto derivante dallo stesso comune alla costituzione dell'Unione o dall'ingresso dello stesso o per effetto di successivi trasferimenti all'Unione di funzioni e servizi.*

*7. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti."*

x) abrogare l'art. 32 "Modifiche statutarie":

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.

3. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

e sostituirlo con il seguente **Art. 32 - Modifiche statutarie:**

*1. Il Consiglio dell'Unione approva le modifiche statutarie con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se si è ottenuto per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.*

**2. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.**

- y) inserire l'**art. 36 "Termine per l'adeguamento della composizione del Consiglio dell'Unione"**  
**1. L'adeguamento della composizione del Consiglio dell'Unione a quanto previsto dall'Art. 6 del presente Statuto, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di efficacia delle modifiche statutarie relative al medesimo articolo."**
- z) abrogare l'Allegato A): Funzioni conferite in sede di prima attuazione (art. 4, comma 4)
- 1) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - 2) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - 3) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - 4) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
  - 5) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
  - 6) L'organizzazione la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - 7) Progettazione e gestione del sistema locale di servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - 8) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - 9) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - 10) Servizi in materia statistica;
  - 11) Centrale unica di committenza prevista dall'art. 33 del codice di contratti.

e sostituirlo con il seguente **Allegato A): "Funzioni fondamentali ex Art. 14, commi 27, 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e s.m.i., conferite all'Unione Montana della Val Gallena (art. 4, comma 4)**

- 1. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**
- 2. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;**
- 3. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi**

Richiamato l'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 1, comma 105, lettera b), Legge n. 56 del 2014;

Ritenuto provvedere alle modifiche sopra indicate;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario ai sensi dell'art. 49, c. 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti 4 – Votanti 4 - Voti Favorevoli 4 - Voti Contrari 0 – Astenuti 0

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, le seguenti modifiche allo Statuto dell'Unione Montana della Val Gallena:

- a) sostituire al comma 4 dell'art. 1 "Costituzione e scopo dell'Unione" la frase "dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale vigente" con la frase "**che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'art. 14, commi 27 e 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 e s.m.i., così come espressamente individuate nell'allegato A) del presente Statuto, che di esso costituisce parte integrante e sostanziale**" e la parola "Provincia" con le parole "**Città Metropolitana**";

b) integrare l'art. 1 "Costituzione e scopo dell'Unione", dopo il comma 4, con il seguente comma:

**5. *Previa apposita convenzione, i Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli Comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'Art. 1, comma 3, e dall'Art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'Art. 2, comma 12, della Legge 15/05/1997 n. 127;***

l'attuale comma 5 diventa comma 6;

c) sostituire al comma 5 dell'art. 2 "Denominazione, sede, stemma e gonfalone" il periodo "Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone" con il periodo "***Le modalità di riproduzione ed uso dello stemma ed uso del gonfalone sono disciplinate da apposito regolamento***";

d) abrogare all'art. 4 "Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi" i commi 2, 4 e 5:

2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

4. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione, contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa, sono individuati nell'allegato A) al presente Statuto.

5. L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti, senza necessità di modifica statutaria.

e sostituirli con i seguenti commi:

**2. *Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi specificando le voci di costo direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi rispetto a quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.***

**4. *Le funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'Art. 14 commi 27, 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e s.m.i., conferite dai Comuni all'Unione sono espressamente individuate nell'allegato A) del presente Statuto, che di esso costituisce parte integrante e sostanziale.***

**5. *L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti. Il Consiglio dell'Unione accetta la proposta formulata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie provvedendo alla variazione dell'allegato A) del presente Statuto***".

e) aggiungere al comma 7 dell'art. 4 "Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi" dopo la parola "strumentali" la frase "***La convenzione tra l'Unione e Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.***"

f) abrogare all'art. 6 "Composizione del Consiglio" i commi 1, 4, 6 e 7:

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 5 membri e garantisce, all'atto dell'istituzione dell'Unione, la presenza di un rappresentante della maggioranza di ogni Comune nonché la presenza di un solo rappresentante delle minoranze consiliari di tutti i Comuni aderenti all'Unione.

4. Il rappresentante delle minoranze consiliari, individuato secondo quanto previsto dal comma 1, è eletto dalla "Conferenza Straordinaria" di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica dei Comuni aderenti all'Unione, con voto segreto. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

La "Conferenza Straordinaria" è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ed elegge, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, il rappresentante unico delle minoranze. Dei lavori della "Conferenza Straordinaria" viene redatto specifico verbale a cura del Segretario comunale del Comune con il maggior numero degli abitanti.

Risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità, l'elezione verrà ripetuta una sola volta; in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato più giovane di età. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare il componente di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso "Conferenza Straordinaria".

6. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario quale rappresentante del Comune di maggioranza di quel Comune. Nel caso in cui il rappresentante unico delle minoranze consiliari appartenga al Comune commissariato, subentra nell'Unione il primo dei non eletti nel corso della "Conferenza Straordinaria". In assenza, si procederà alla rielezione del rappresentante secondo le modalità indicate al precedente comma 4.

e sostituirli con i seguenti commi:

1. *Il Consiglio dell'Unione è composto da due rappresentanti di ciascun Comune facente parte dell'Unione; di questi uno è il Sindaco, l'altro viene eletto dal Consiglio Comunale. Il Consigliere viene eletto con votazione palese cui partecipa anche il Sindaco ed in caso di parità è eletto il più giovane di età. Inoltre fanno parte del Consiglio dell'Unione tre rappresentanti delle minoranze consiliari di tutti i Comuni aderenti all'Unione.*
4. *I rappresentanti delle minoranze consiliari, individuati secondo quanto previsto dal comma 1, sono eletti dalla "Conferenza Straordinaria" di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica nei Comuni aderenti all'Unione, con voto segreto limitato a un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.  
La "Conferenza Straordinaria" è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente dell'Unione o, in caso di vacanza della carica, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale ed elegge, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto senza computare il Presidente, i tre rappresentanti delle minoranze. In seconda convocazione è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto di voto. Dei lavori della "Conferenza Straordinaria" viene redatto specifico verbale a cura del Segretario dell'Unione o, nel caso in cui il Segretario non sia nominato, del Segretario comunale del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento. Risulteranno eletti i tre Consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità, viene eletto il candidato più giovane di età. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione, i rappresentanti delle minoranze vengono nuovamente eletti (fermo restando quanto previsto dall'Art.11, comma 3, e nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 36).*
6. *I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque continueranno ad esercitare le proprie funzioni sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti di ciascun Comune.*
7. *In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario quale unico rappresentante di maggioranza di quel Comune. Nel caso in cui un rappresentante delle minoranze consiliari appartenga al Comune commissariato, subentra nell'Unione il primo dei non eletti nel corso della "Conferenza Straordinaria".*

g) aggiungere al comma 1 dell'art. 8 "Competenze del Consiglio" dopo le parole "dei Consiglieri;" le parole "successivamente, nella medesima seduta e su proposta del Presidente, elegge con votazione palese la Giunta."

h) sostituire al comma 1 dell'art. 9 "Funzionamento del Consiglio" le parole "un quinto" con le parole "un terzo"

i) integrare il comma 4 dell'art. 10 "Status dei Consiglieri" con il periodo "la presente norma non si applica per i Consiglieri Sindaci facenti parte dell'Unione in quanto membri di diritto in seno al Consiglio dell'Unione."

j) inserire all'art. 11 "Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità" il seguente comma 3: "I Consiglieri dell'Unione rappresentanti le minoranze, in caso di ingresso di un

**nuovo Comune aderente all'Unione, durano in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri di minoranza da parte della "Conferenza Straordinaria".**

k) all'art. 12 "Sostituzione dei Consiglieri":

- al comma 1 eliminare la lettera c) "revoca";

- al comma 2 sostituire le parole "di Consiglieri dell'Unione" con le parole **"dei Consiglieri dell'Unione eletti dai Consigli comunali"** ed eliminare le parole **"Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto."**

- inserire, dopo il comma 2, il seguente comma:

**"3. In caso di cessazione di un componente di minoranza per decadenza, dimissioni, rinnovo o scioglimento del Consiglio comunale o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della "Conferenza Straordinaria".**

l) all'art. 14 "Elezione del Presidente dell'Unione" al comma 2 sostituire la parola "tre" con la parola **"due"**

m) dopo l'art. 14 aggiungere il seguente **Art. 14 bis - Durata in carica del Presidente**

**"1. Il Presidente resta in carica per un periodo di trenta mesi a partire dalla propria nomina in sede al Consiglio di Unione. Il Presidente potrà essere rieletto senza limiti di mandato salvo quelli legati alla propria carica di Sindaco."**

n) all'art. 15 "Competenze del Presidente" integrare il comma 2 con la seguente lettera m):

**"Convoca il Consiglio per il rinnovo della carica di Presidente dell'Unione entro i 30 giorni precedenti la scadenza per il raggiungimento dei trenta mesi di mandato."**

e sostituire al comma 3 le parole "l'altro Assessore" con le parole **"l'Assessore in carica più anziano di età"**

o) all'art. 16 "Cessazione dalla carica":

- al comma 1 sostituire le parole "Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto" con le parole **"Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili e sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto o nel corso della seduta consiliare previa la loro iscrizione all'ordine del giorno."**

- al comma 2 dopo le parole: "confronti del Presidente" inserire le parole **"è approvata con i due terzi dei Consiglieri dell'Unione e"**

p) all'art. 17 "Composizione ed elezione della Giunta" :

- integrare la rubrica in "Composizione, elezione e decadenza della Giunta"

- sostituire il comma 1 con il seguente comma:

**"La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione ed è composta dal Presidente e dagli Assessori, tutti facenti parte del Consiglio dell'Unione e dell'esecutivo dei Comuni associati. Il numero degli Assessori componenti la Giunta dell'Unione è pari al numero massimo di Assessori previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Detto numero, comunque, non potrà essere superiore a quattro. La Giunta è eletta con votazione palese dal Consiglio dell'Unione nella prima adunanza, successivamente alla convalida dei Consiglieri e all'elezione del Presidente, e su proposta del Presidente stesso"**

- al comma 3 dopo la parola "decade" inserire le parole: **“,oltre che per cessazione dalla carica del Presidente,”**

- inserire dopo il comma 3 il seguente comma:

**"4. In caso di decadenza della Giunta dell'Unione, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, svolge gli adempimenti necessari all'elezione del nuovo Presidente e dell'esecutivo"**

q) all'art. 18 "Funzionamento e competenze della Giunta" al comma 6 eliminare le parole : **"Nel caso in cui un Comune non sia rappresentato nella Giunta dell'Unione potrà presenziare alla stessa attraverso il proprio Sindaco, ma senza diritto di voto."**

- r) all'art. 19 "Principi generali", al comma 2 sostituire la parola "Provincia" con le parole "**Città Metropolitana**"
- s) al comma 5 dell'art. 20 "Regolamento di organizzazione e dotazione organica" dopo la parola "Statuto" inserire le parole: "*e fino alla nomina*" e sostituire le parole: "può essere" con la parola: "è"
- t) all'art. 22 "Finanze dell'Unione" al comma 2 sostituire la parola "Provincia" con le parole: "**Città Metropolitana**" ed aggiungere i seguenti commi:  
*3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati sulla base di un algoritmo, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, e definito in base ai seguenti fattori: popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, superficie territoriale ed eventuali ulteriori elementi correttivi e/o ponderati.*  
*4. In caso l'Unione svolga lavori, servizi o acquisti beni che interessino soltanto alcuni dei Comuni aderenti, il riparto delle entrate e delle spese relative riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.*  
*5. I trasferimenti annuali degli Enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione; il versamento delle somme dovute all'Unione da parte dei Comuni aderenti, deve avvenire con le modalità e le tempistiche stabilite annualmente con atto deliberativo della Giunta dell'Unione.*  
*6. Le spese di avvio dell'Unione, sostenute dal Comune sede di Unione, sono ripartite tra i Comuni aderenti sulla base di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.*
- u) all'art. 30 "Adesione e recesso del Comune" abrogare il comma 2 e sostituirlo con il seguente comma:  
*"L'ammissione ha effetto nel momento in cui sia esecutiva la deliberazione del Consiglio dell'Unione di accettazione della richiesta di adesione del nuovo ente"*
- v) all'art. 30 "Adesione e recesso del Comune" integrare il comma 4 con le seguenti parole: "*In fase di prima attuazione, il recesso deliberato entro il 30/11/2015 ha validità dal 31/12/2015*"
- w) all'art. 30 – "Adesione e recesso del Comune" abrogare il comma 5 e sostituirlo con i seguenti commi:  
*5. Il recesso è comunicato al Consiglio dell'Unione che ne prende atto entro 30 giorni dalla data di efficacia della deliberazione consigliare dell'ente recedente.*  
*6. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:*  
*a) Obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente la data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;*  
*b) Patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;*  
*c) Interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;*  
*d) Personale: il personale sarà trasferito al Comune receduto nella misura relativa all'apporto derivante dallo stesso comune alla costituzione dell'Unione o dall'ingresso dello stesso o per effetto di successivi trasferimenti all'Unione di funzioni e servizi.*  
*7. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti."*
- x) abrogare l'art. 32 "Modifiche statutarie":  
1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.

3. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

e sostituirlo con il seguente **Art. 32 - Modifiche statutarie:**

**1. Il Consiglio dell'Unione approva le modifiche statutarie con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se si è ottenuto per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

**2. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.**

y) inserire l'**art. 36 "Termine per l'adeguamento della composizione del Consiglio dell'Unione"**

**1. L'adeguamento della composizione del Consiglio dell'Unione a quanto previsto dall'Art. 6 del presente Statuto, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di efficacia delle modifiche statutarie relative al medesimo articolo."**

z) abrogare l'Allegato A): Funzioni conferite in sede di prima attuazione (art. 4, comma 4)

1) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

2) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

3) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

4) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

5) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

6) L'organizzazione la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

7) Progettazione e gestione del sistema locale di servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

8) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

9) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

10) Servizi in materia statistica;

11) Centrale unica di committenza prevista dall'art. 33 del codice di contratti.

e sostituirlo con il seguente **Allegato A): "Funzioni fondamentali ex Art. 14, commi 27, 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e s.m.i., conferite all'Unione Montana della Val Gallena (art. 4, comma 4)**

**1. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**

**2. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;**

**3. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi**

2. di approvare lo Statuto così modificato nel testo che, in allegato alla presente, ne diventa parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Presidente ad assumere prontamente tutti gli atti, provvedimenti od azioni necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;

4. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Piemonte.

Inoltre, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, il Consiglio dell'Unione delibera di rendere, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Consiglio dell'Unione termina alle ore 21,40

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione  
F.to: ROLANDO PERINO Piero

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Gaetana DEL SORDO

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267; Art. 32 comma 1 L. 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Prascorsano nell'apposito link ALBO PRETORIO (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi 30 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 07/10/2015, come previsto dall'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Copia della presente deliberazione viene altresì pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Prascorsano nella sezione Altri Atti .

Prascorsano, li 07/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to BUFFO Roberta

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale, in formato digitale.

Prascorsano, li 07/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to BUFFO Roberta